



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
Codice fiscale 90032260607 ✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic1pontecorvo.it

***REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
E LA GESTIONE
DELL'ALBO ON-LINE***

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3.6 DEL 11/01/2017

Articolo 1 - Contesto normativo

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell'Istituto Comprensivo 1[^] Pontecorvo di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, che reca disposizioni dirette alla eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea.
2. Le principali disposizioni alle quali si attiene l'attività di pubblicazione degli atti sull'Albo on-line dell'Istituto, sono:
 - il sopra citato articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69
 - la Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
 - la Legge 07/08/1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi
 - il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e giudiziari
 - il D.Lgs. 07/03/2005, n.82, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
 - il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Decreto MIUR n. 305 del 07/12/2006
 - la Deliberazione del Garante Privacy n.243 del 15/04/2014
 - il D.Lgs. 14/03/2013, n.33, in materia di disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; e le Linee Guida dell'ANAC in argomento

Articolo 2 - Modalità di accesso al servizio

1. Al servizio digitale "Albo on-line", si accede:
 - 1) Per l'amministrazione, allo stato attuale al software "Segreteria Digitale" del Gruppo Spaggiari Parma SpA, tramite l'indirizzo sdg.spaggiari.eu;
 - 2) Per la consultazione, tramite il sito web della scuola: www.ic1pontecorvo.it.

2. L'Albo on-line è costituito dalle seguenti sezioni:

- Albo altre PA
- Altro
- Avvisi
- Bandi di Gara
- Contabilità
- Contratti
- Convenzioni
- Esami
- Graduatorie
- Incarichi e consulenze
- Libri di testo
- Nomine personale
- Organi collegiali
- Regolamenti
- Scrutini
- Sicurezza.

3. La pubblicazione di atti all'Albo on-line ha lo scopo di fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità-notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).

Articolo 3 - Atti soggetti alla pubblicazione

1. Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l'adempimento.
2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all'Istituto oppure provenire da altri enti esterni o da soggetti privati. Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all'originale, ivi compresi i relativi allegati.
3. Si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei principali atti che vengono pubblicati on line:
 1. Delibere Consiglio d'Istituto (per estratto)
 2. Bandi di gara e contratti
 3. Contabilità:
 - Programma annuale
 - Conto Consuntivo
 4. Graduatorie
 - Graduatorie interne eventuali soprannumerari
 - Graduatorie d'istituto docenti e pers. ATA
 5. Contratti
 - Supplenze personale docente e ATA (per estratto)
 - Esperti esterni
- Altri atti suscettibili di pubblicazione

Articolo 4 - Atti non soggetti alla pubblicazione

Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui l'adempimento non produca effetti legali.

In tal caso possono essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale.

Articolo 5 - Modalità di pubblicazione

1. I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento.

Salvo casi specifici, la durata è di quindici giorni (ai sensi del D.P.R. n.275/1999).

La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.

2. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti ma le eventuali modifiche apportate devono risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso. Di norma il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell'avvenuta sostituzione o modifica.

3. L'Albo on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore.

4. Al termine della durata di pubblicazione, è possibile porre gli atti in un Archivio Storico per un tempo determinato (ad es. un anno)

5. Alla scadenza dei termini gli atti già pubblicati non sono più visionabili. La pubblicazione sul web deve garantire il "diritto all'oblio" dei soggetti coinvolti e concluso il periodo di affissione i dati devono scomparire con l'istruzione indicante la richiesta ai motori di ricerca di non indicizzare il contenuto del documento.

Articolo 6 - Pubblicazione degli atti formati dall'Istituto

1. Il Responsabile del procedimento che ha adottato l'atto provvede a pubblicazione all'Albo in formato elettronico non modificabile (PDF) e firmato digitalmente.

La pubblicità legale si realizza quando sono garantite:

- la autenticità dell'atto pubblicato
- la conformità all'originale
- la inalterabilità (presupposto per garantire la integrità)
- la preservabilità del grado giuridico dell'atto
- la possibilità di conservazione
- il rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità validi per tutti i documenti pubblicati sul sito
- la modalità di redazione degli atti pubblici (*il Responsabile che genera l'atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali fornite dall'atto. Per necessità e proporzionalità si intende che il Responsabile che genera l'atto deve indicare nell'atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali interessati e controinteressati all'atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.*)

Articolo 7 - Pubblicazione di atti per conto di soggetti esterni all'Istituto

L'Istituto Comprensivo 1[^] Pontecorvo provvede alla pubblicazione all'Albo on-line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati tramite l'emanazione di un atto o decreto di pubblicazione (es. graduatorie).

Articolo 8 - Numerazione e Repertorio degli atti pubblicati

1. Tutti i documenti inseriti sono numerati in ordine cronologico in base alla data di inserimento nell'albo. Il numero progressivo univoco per anno viene generato automaticamente dal sistema. Ove possibile, gli atti che vengono affissi all'Albo devono essere protocollati.

2. Se risulti fattibile con il sistema informatico in uso, ogni anno viene stampato il "Repertorio informatico" relativo all'anno precedente e conservato agli atti.

Articolo 9 - Integralità della pubblicazione

Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati.

Articolo 10 - Figure responsabili

1. La responsabilità della formazione dell'atto soggetto a pubblicità legale è del “Responsabile del procedimento” che ha generato l'atto e la responsabilità di pubblicazione sull'Albo on-line è del Responsabile individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, identificato nel nostro Istituto nel profilo del Direttore SGA, che si avvale del personale di Segreteria e può a sua volta delegare tali adempimenti ad altro soggetto competente.

Il Dirigente Scolastico è responsabile della corretta tenuta dell'Albo on-line.

Il “Responsabile del servizio informatico” è responsabile dell'operatività del sito e, quindi, della funzionalità dell'Albo on-line.

Al “Responsabile della pubblicazione” compete anche la possibilità di annullamento di un documento che comunque deve rimanere in pubblicazione per il periodo indicato e riportare la dicitura “annullato”.

Il Responsabile della pubblicazione, nel caso in cui un documento informatico sia stato ottenuto come copia per immagine del cartaceo originale, per rispondere ai requisiti di accessibilità, potrà associare all'immagine una descrizione testuale alternativa.

2. I Responsabili del procedimento hanno l'obbligo di:

- caricare i documenti in formato elettronico;
- assicurarsi che saranno pubblicati in un formato non modificabile da terzi;
- assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiari e ben visibili:
 - a. il numero di protocollo generale;
 - b. la data di pubblicazione;
 - c. la descrizione o l'oggetto del documento;
- inviare l'atto da pubblicare al Responsabile della pubblicazione facendolo pervenire in tempo utile (in genere, almeno due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per l'inizio della pubblicazione).
- porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che saranno sostituiti da opportuni “omissis” così da non fare acquisire al documento un carattere “ubiquitario” evitando in tal modo danni che la notizia possa arrecare all'onore e alla reputazione del soggetto interessato.

Articolo 11 - Garanzie di riservatezza

1. La pubblicazione degli atti all'Albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge 7-8-1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30-6-2003, n. 196 e s. m. i., in materia di protezione dei dati personali, trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo on-line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. Potranno essere scaricabili dall'Albo On-line gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo (in genere: PDF).

3. Le modalità di pubblicazione all'Albo on-line degli atti e documenti contenenti dati personali, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003 e dall'art. 51 del D.Lgs. n.82/2005.

4. La pubblicazione di atti all'Albo on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m) del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente:

- tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs.

196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la Privacy, di cui principalmente la recente Deliberazione n.243 del 15.04.2014 “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*”;

- sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;

- la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4 comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n.196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all'apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Decreto Ministeriale n. 305 del 7 Dicembre 2006;

- i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito Regolamento approvato dal MIUR già citato;

- i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 D.Lgs. n.196/2003);

- i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy;

- i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento;

5. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n.241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n.184/2006. E' consentito altresì il diritto all'Accesso Civico di cui al D.Lgs. n.33/2013, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dalla normativa e dalle Linee Guida dell'ANAC.

6. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo on-line, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del Responsabile che genera il medesimo atto. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo on-line, è responsabile il Responsabile che genera l'atto.

Art. 12 – Norme finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'adozione da parte del Consiglio d'Istituto.

E' possibile apportare modifiche al presente Regolamento, previa delibera del Consiglio di Istituto.